

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 marzo 2013, n. 1570.

H.C.M.M. Health Center Marc Messegù s.r.l. in Montecchio (TR): sostituzione responsabile sanitario e variazione legale rappresentante.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
 Visto il regolamento interno di questa Giunta;
 Visto il T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
 Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
 Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;
 Vista la legge regionale n. 18 del 12 novembre 2012, art. 48;
 Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: *"Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*;
 Visto il D.P.R. n. 445/2000;
 Vista la richiesta di variazione di legale rappresentante e responsabile sanitario presentata dalla dott.ssa Daniela Concarella nata a Roma (RM) il 12 luglio 1958, residente in via della Tina, n. 1, Melezzole, Montecchio (TR), codice fiscale CNC DNL 58L52 H501I, in qualità di legale rappresentante della H.C.M.M. Health Center Marc Messegù s.r.l., con sede legale in via Varrone, n. 9, Roma (RM), partita iva 0208 8211 004;
 Preso atto della visura della camera di commercio dalla quale risulta che il sig. Nazzareno Brandoni è stato sostituito nella rappresentanza legale della H.C.M.M. Health Center Marc Messegù s.r.l. dalla dott.ssa Daniela Concarella;
 Preso atto che la H.C.M.M. Health Center Marc Messegù s.r.l. di cui trattasi è già stata autorizzata all'apertura ed alla gestione di un centro estetico e fisioterapico con D.D. n. 9719 del 24 ottobre 2007;
 Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. presso la **H.C.M.M. Health Center Marc Messegù s.r.l.**, con sede legale in via Varrone, n. 9, Roma (RM), partita iva 0208 8211 004, il precedente legale rappresentante sig. **Nazzareno Brandoni**, è stato sostituito in tale ruolo dalla dott.ssa **Daniela Concarella** nata a Roma (RM) il 12 luglio 1958, residente in via della Tina, n. 1, Melezzole, Montecchio (TR), codice fiscale CNC DNL 58L52 H501I;

2. presso la **H.C.M.M. Health Center Marc Messegù s.r.l.**, il precedente responsabile sanitario dott. **Roberto Merani**, è stato sostituito in tale ruolo dal dott. **Sammarco Costanzo**, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Perugia, abilitato all'esercizio della professione, specializzato in medicina dello sport ed iscritto all'Albo professionale dei medici chirurghi della provincia di Perugia al n. 6532;

3. resta fermo ogni altro aspetto riferito alle precedenti autorizzazioni, non modificato contestualmente con il presente atto;

4. la dott.ssa **Daniela Concarella**, legale rappresentante del presidio in oggetto è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed all'Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2, L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace;

6. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 19 marzo 2013

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

Intervento	Importi 482/2013 Azione III.5.1	D.G.R. PAR	n. FSC	Nuova Proposta
Riqualificazione ambientale e valorizzazione della sentieristica nelle alte valli dei fiumi Chiascio e Sentino	€ 300.000,00			-
Valorizzazione dell'area del Parco del Monte Lacugnano nel Comune di Perugia	€ 710.000,00			Fondi POR FESR 2007-2013 Asse 2 - Attività b1
Ristrutturazione dei fontanili di Monteluco Monte Fionchi con realizzazione di percorsi vita e fruizione turistica sostenibile correlata	€ 170.000,00			€ 170.000,00
Valorizzazione del S.I.C. Valle del Nese e dei Monti Acuto e Corona	€ 400.000,00			€ 400.000,00
Interventi di valorizzazione ambientale e funzionale dell'area denominata "Laghetto di Gavelli"	€ 200.000,00			€ 200.000,00
Monteleone di Spoleto Parco Terapeutico				€ 240.000,00
Monte Santa Maria Tiberina Parco Urbano				€ 150.000,00
Ferentillo: itinerario forma Quattrini				€ 200.000,00
Riqualificazione ambientale dell'Oasi di Alviano				€ 440.000,00
Totale Fondi PAR FSC Azione III.5.1	€ 1.800.000,00			

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 1273.

Contributo di euro 150.000 a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisizione di attrezzature e dotazioni di protezione individuale di primo intervento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di riconoscere a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 28 della L.R. 8/2013 successivamente all'1 ottobre 2010 e sino alla data di pubblicazione del presente atto nel B.U.R. un contributo regionale per un importo complessivo pari a € 150.000,00 finalizzato all'acquisto di attrezzature e dotazioni di protezione individuale secondo le specificazioni riportate nella tabella allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che il contributo potrà essere concesso, secondo modalità e termini definiti da parte del dirigente del Servizio Protezione civile, a favore di ciascuna Organizzazione di volontariato per un importo complessivo di spesa non superiore a € 10.000,00;

4) di rinviare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, a successivi atti l'assegnazione di ulteriori specifiche risorse, qualora disponibili, a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile con funzione prettamente sanitaria iscritte all'Elenco regionale di cui all'art. 28 della L.R. 8/2013;

5) di stabilire che non potranno accedere ai contributi da attivare con le risorse di cui al presente atto le Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte successivamente al 1 ottobre 2010 in quanto di nuova costituzione ma che di fatto sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad organizzazioni iscritte antecedentemente alla suddetta data acquisendone mezzi ed attrezzature;

6) di demandare al dirigente del Servizio Protezione civile la definizione di procedure, termini e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di che trattasi secondo le indicazioni riportate nel documento istruttorio;

7) di stabilire che agli oneri finanziari conseguenti alle determinazioni assunte con il presente atto pari a € 150.000,00 si farà fronte con le risorse ascritte al capitolo di spesa 2852 del bilancio regionale esercizio finanziario 2013;

8) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Contributo di euro 150.000,00 a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisizione di attrezzature e dotazioni di protezione individuale di primo intervento.

L'art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato con D.Lgs. n. 106/2009, ha aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile equiparando sotto certi aspetti il volontario al lavoratore. Con decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'11 luglio 2011, sono stati fissati i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l'azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

In particolare al comma 2 dell'art. 4 del citato D.M. è stabilito che "Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conforme alle indicazioni specificate dal fabbricatore".

Da tale norma discendono, pertanto, una serie di obblighi in capo alle organizzazioni di volontariato di protezione civile che comportano anche esborsi di carattere economico che le stesse, in considerazione della natura volontaristica e non profit, non sono in grado di sostenere.

Ravvisata la necessità di tutelare ed incentivare il settore del volontariato di protezione civile, che ad oggi conta n. 102 organizzazioni censite, appare opportuno che la Regione sostenga le organizzazioni medesime con contributi regionali che consentano alle stesse di adeguarsi quanto più possibile alla normativa citata.

Già nel 2010 la Regione Umbria, a mezzo del Servizio Protezione civile ha emanato una serie di bandi volti alla concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e D.P.I. per assicurare le stesse una dotazione minima finalizzata all'operatività delle stesse.

Dal settembre 2010 ad oggi non sono state assegnate ulteriori risorse a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile mentre si è incrementato il numero delle organizzazioni censite e operative ai sensi della D.G.R. n. 1444/2011.

In considerazione di quanto affermato in premessa si ritiene di garantire anche alle nuove organizzazioni una dotazione minima di attrezzature e dispositivi di protezione individuale tali da garantire ai volontari aderenti di poter operare in sicurezza e con le strumentazioni di prima necessità.

Per quanto concerne, nello specifico, i dispositivi di protezione individuale, si vuole garantire la dotazione standard (giacca, pantaloni, scarpe antinfortunistiche, guanti e casco) per il numero minimo di volontari operativi previsto dagli "Indirizzi operativi" di cui alla D.G.R. 1444/2011, che è fissato in 10 unità.

Nella tabella allegata A al presente atto sono indicati le attrezzature di primo e secondo livello ritenute minime per garantire un immediato intervento delle strutture di che trattasi.

Da una prima analisi delle organizzazioni interessate e dei limiti di spesa previsti per ogni voce indicati nella medesima tabella si ritiene di proporre alla Giunta regionale di destinare risorse regionali per un importo complessivo di € 150.000,00 a favore delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 28 della L.R. 8/2013 alla data di pubblicazione del presente atto nel B.U.R.

Al fine di garantire omogeneità di trattamento si ritiene di destinare tali contributi a favore delle Organizzazioni che

si sono iscritte successivamente alla data dell'1 ottobre 2010 e che siano operative ai sensi della D.G.R. 1444/2010 e s.m. e i. Sono da escludere le Organizzazioni iscritte successivamente all'1 ottobre 2010 in quanto di nuova costituzione ma che di fatto sono subentrare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad organizzazioni iscritte antecedentemente al 1 ottobre 2010 acquisendone mezzi ed attrezzature.

Tra le organizzazioni iscritte all'elenco vi sono inoltre le Organizzazioni di protezione civile che hanno una funzione prettamente sanitaria. L'attività svolta da dette Organizzazioni sebbene di protezione civile ha una forte caratterizzazione tali da distinguere le medesime strutture rispetto alle altre. Le dotazioni sono altamente specializzate e dedicate all'attività di primo soccorso sanitario. Si ritiene pertanto che la definizione delle dotazioni minime di primo intervento inteso come primo soccorso sanitario per tali organizzazioni dovrà essere oggetto di una distinta e specifica trattazione.

Oltre a ciò molte delle Organizzazioni coinvolte nelle attività di soccorso e assistenza di recente iscrizione al fine di consentire ai propri aderenti di operare in sicurezza e con strumentazioni di minimo intervento si sono dotate autonomamente degli equipaggiamenti indicati nella tabella Allegato A) al fine di non penalizzare il positivo intento delle stesse in relazione agli interessi perseguiti si ritiene di ammettere a rimborso anche parziale le spese eventualmente già sostenute per l'acquisto di attrezzature e dotazioni effettuati dalle organizzazioni dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa.

Il contributo può essere concesso a ciascuna Organizzazione per una o più delle tipologie di spesa elencate nell'Allegato A, nel limite monetario fissato per ciascuna delle singole voci ivi indicate, e comunque per un importo complessivo di spesa non superiore a euro 10.000,00 al fine di consentire la più ampia diffusione delle risorse assegnate tra le organizzazioni interessate.

In considerazione delle finalità di sicurezza perseguite possono essere concessi contributi per l'acquisto di attrezzature di secondo livello (B1-B2: Dotazione secondo livello) a condizione che l'organizzazione dichiari il possesso delle dotazioni minime di primo livello (A1-A11: Dotazione primo livello). Qualora i contributi complessivamente concedibili siano superiori alla somma stimata di euro 150.000,00, si ritiene di finanziarie prioritariamente le attrezzature di primo livello, poi quelle di secondo livello e, infine, quelle in casi particolari.

Agli oneri finanziari conseguenti alle determinazioni assunte con il presente atto si potrà far fronte con le risorse di cui al fondo regionale protezione civile istituito ai sensi dell'art. 138 comma 16 della legge n. 388/2000 destinate al potenziamento del sistema di protezione civile della Regione e degli Enti locali ascritte al capitolo di spesa 2852 del bilancio regionale esercizio finanziario 2013.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Sezione II

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2013, n. 25.

Profilassi contro il Carbonchio Ematico anno 2013.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che in un gregge del territorio del Comune di Trevi si sono verificati casi di carbonchio ematico e che tale infezione costituisce un serio pericolo per il patrimonio zootecnico e per la salute pubblica, essendo una zoonosi;

Considerato, altresì, che si è verificato un caso di carbonchio ematico in un allevamento stanziale sito in località S. Maria di Pietrarossa del comune di Trevi;

Ritenuto necessario predisporre un piano organico di profilassi vaccinale anticarbonchiosa a completamento delle norme di Polizia Veterinaria;

Visto l'art. 68 e relative successive modificazioni, nonché l'art. 119 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.p.r. 8/2/1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 novembre 2012, n. 18: *Ordinamento del Servizio sanitario regionale*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2013, n. 182: *Profilassi contro il Carbonchio Ematico anno 2013*;

DECRETA**Art. 1**

È resa obbligatoria la vaccinazione contro il carbonchio ematico:

a) dei bovini, ovini, caprini, equini che si spostano per motivi di pascolo nelle seguenti località: Piano di Riosecco, Monte Galandino, Monte Brunette, Le Casette del Comune di Trevi.

Le vaccinazioni degli animali, che si intendono spostare nelle suddette zone, debbono essere eseguite almeno 20 giorni prima della partenza;

b) degli animali delle specie sopraindicate che risiedono stabilmente nel territorio e nelle zone suddette;

c) di tutto l'effettivo di animali presente nell'allevamento - codice aziendale 054PG061 - sito in località S. Maria di Pietrarossa del comune di Trevi.

Art. 2

Le vaccinazioni degli animali, di cui all'art. 1, dovranno essere eseguite dai Veterinari dipendenti delle Aziende U.S.L. nel cui territorio sono ubicati gli allevamenti di appartenenza degli animali che insistono nei territori sopraindicati o che si spostano verso i pascoli indicati nello stesso articolo 1 e, all'occorrenza, da Veterinari Libero Professionisti appositamente autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie.

I Veterinari operatori dovranno rimettere agli Uffici dei Responsabili del Servizio di Sanità Animale delle Aziende U.S.L. competenti per territorio il modello 12 previsto dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, redatto in duplice copia; conseguentemente i Responsabili del Servizio di Sanità Animale delle Aziende U.S.L. trasmetteranno al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza un modello riepilogativo degli interventi effettuati nel proprio territorio.

Art. 3

L'avvenuto trattamento immunizzante anticarbonchioso deve essere annotato, rispettivamente, sui modelli 7 e 8 previsti dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Trevi, i Direttori Generali delle Aziende U.S.L., i Veterinari Responsabili dei Servizi di Sanità Animale delle Aziende U.S.L. interessate sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Art. 5

Il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza della Regione Umbria è incaricato, per quanto di competenza, di inviare il presente decreto ai Servizi analoghi delle altre Regioni italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 26 marzo 2013

MARINI